

D.L. 4/06

**convertito dalla L. n. 80 del 9.03.2006,
pubblicata in G.U. n. 59 del 11.03.06
(entrata in vigore il 12.03.2006)**

**Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione**

Si deve osservare che nella conversione sono stati soppressi:

-l'art. 13 che prevedeva modifiche all'art. del D.Lgs. 165/01 in materia di contratti di consulenza

-l'art. 15 che modificava l'art. 19 del D.Lgs. 165/01 in materia di durata degli incarichi per i dirigenti a tempo determinato

La normativa prevede alcune modifiche al D. Lgs. 165/2001 in materia di pubblico impiego rilevanti per la pubblica amministrazione in generale e per le Università in particolare:

ART. 4 : MONITORAGGIO SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CONTENUTO

Il comma II modifica l'art. 36 del D.Lgs. 165/01 che disciplina il ricorso delle p.a. alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale aggiungendo il comma 1 bis e 1 ter. In particolare nel comma 1 bis è previsto che i contratti di cui al comma 1 della norma (contratti a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) possono essere attivati solo :

- per esigenze temporanee ed eccezionali
- previo esperimento di procedure inerenti assegnazioni di personale anche temporanea
- previa valutazione del ricorso a contratti di somministrazione o all'esternalizzazione e appalto di servizi

COMMENTO

Pur nella rigidità del dettato normativo non sembra che lo stesso venga ad incidere sulle previsioni contenute nel CCNL del comparto universitario che disciplina la materia del tempo determinato collegandolo ad esigenze temporanee ma non necessariamente eccezionali, se non nel senso di temporanee. La valutazione poi del preventivo ricorso all'esternalizzazione è sicuramente oggetto di analisi nelle politiche complessive del reclutamento; così è preventivamente anche valutata la possibilità (se ciò intende la norma) di assegnare temporaneamente altro personale dell'Ateneo.

ART. 7: MONITORAGGIO DELLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12.03.1999 n. 68

CONTENUTO

Prevede la comunicazione semestrale e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - dell'elenco del personale disabile collocato nell'organico e di quello assunto o di cui è prevista l'assunzione nell'ambito della programmazione.

COMMENTO

Trattasi di un ulteriore obbligo di comunicazione che ha evidentemente lo scopo di accertare il rispetto delle norme sul reclutamento dei disabili.

ART. 9: AGEVOLAZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA

CONTENUTO

Prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - di istituire una banca dati informatica finalizzata ad agevolare la mobilità volontaria e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni

ART. 11: MODIFICA ALL'ART. 6 DEL D.Lgs. 165/01

CONTENUTO

Da' regole sulla individuazione delle dotazioni organiche nelle pubbliche amministrazioni.

COMMENTO

Per le Università tale norma non può ritenersi rilevante poiché il concetto di dotazione organica è superato. Da ultimo la finanziaria 2005 (art. 1 commi 94,101,105 della legge 311/2004) ha ribadito che:

- le università definiscono e modificano gli organici secondo i rispettivi ordinamenti;*

(segue commento art. 11)

- in materia di assunzioni opera esclusivamente l'art. 51 della legge 449/97 per la quale le spese fisse e obbligatorie del personale non possono superare il 90% del FFO

- le Università definiscono la programmazione triennale del personale tenendo conto del predetto limite

In tema di programmazione per gli Atenei è stato attivato il meccanismo dei Punti organico e della loro valutazione, in termini percentuali,rispetto al FFO.

L'organico, pertanto, può considerarsi costituito dai Punti Organico e dal loro valore percentuale rispetto al FFO e le variazioni sono sempre valutate in tali termini.